



COMUNE DI CASTELLO TESINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 86

della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

L'anno **duemilaventuno** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle **ore 17:45** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

GRAZIELLA MENATO	SINDACA
FABIO FRANCESCHINI	VICE SINDACO
JOCHEN AMBROSINI	ASSESSORE
FRANCESCA DORIGATO	ASSESSORE

Assenti giustificati:

FRANCESCO MORANDUZZO	ASSESSORE
----------------------	-----------

Assiste il Segretario Comunale a scavalco dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora **Menato Graziella** nella sua qualità di **Sindaca** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023.

PREMESSO CHE:

L'articolo 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e deve risultare coerente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria (articolo 6, comma 4);
- il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei competenti Dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (articolo 6, comma 4 bis);
- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento (articolo 35, comma 4).

Il D.Lgs. 165/2001 dispone, inoltre, quanto segue relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento (articolo 35, comma 4);

Tale programmazione, con riferimento alle conseguenti spese, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. La normativa vigente in materia, con le modifiche apportate all'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2000, ha comportato il superamento della tradizionale determinazione del fabbisogno delle Amministrazioni ancorata alla dotazione organica e l'introduzione di un piano riferito al fabbisogno effettivo di personale: in pratica, l'assetto organizzativo viene affidato non più ad uno strumento programmatico, necessariamente statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di natura dinamica. Inoltre, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118 del 2011, le Amministrazioni Pubbliche territoriali sono tenute a conformare la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Il principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che all'interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP) sia contenuta anche la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

Tale programmazione, con riferimento alle conseguenti spese, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità.

La programmazione in materia di personale è, quindi, presupposto necessario per l'avvio tempestivo ed in autonomia delle procedure di reclutamento, fermo restando che le stesse debbono essere valutate e programmate dall'Ente in modo compatibile con gli obiettivi di risparmio determinati dalla Giunta provinciale.

Al riguardo si deve precisare che, a decorrere dal 2020, il Protocollo d'intesa in materia di Finanza locale per l'anno 2020, sottoscritto il giorno 08.11.2019, e la L.P. 23.12.2019 n. 13, hanno modificato significativamente le disposizioni precedenti in materia di assunzioni del personale che sono state così semplificate:

a) La copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'Ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. È in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via transitoria, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato

nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. Successivamente alla data individuata con la predetta deliberazione o, in caso di mancata intesa al termine del 30 giugno 2020, il Comune che non ha certificato il raggiungimento dell'obiettivo di qualificazione della spesa definito per il 2019 non può procedere ad assunzioni fino alla certificazione degli obiettivi di qualificazione della spesa.

b) Per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. Per il personale cessato nel corso dell'anno, ma assunto per l'intero 2019, si considera la spesa rapportata all'intero anno. I Comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono inoltre assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. L'intesa può individuare anche le ipotesi di assunzioni in deroga per l'erogazione dei servizi essenziali o per l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dal Comune. È in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i Comuni possono assumere personale la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

È in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatisi nell'ottobre 2018.

Sono inoltre ammesse in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:

- personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;
- personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4 della Legge Provinciale 27.06.2005 n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali);
- è fatta salva, ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 della L.P. 13/2019, la conclusione delle procedure per l'assunzione di personale anche con contratto con finalità formative, indette e avviate dagli Enti locali anche attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini, entro la data di sottoscrizione del protocollo di finanza locale per il 2020 (08.11.2019).

Le summenzionate previsioni del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 sono state, in seguito, recepite dall'articolo 8, comma 3.1 e 3.2, della L.P. 27.12.2019 n. 27 e ss.mm..

Le assunzioni del personale delle categorie (diverso dalle figure segretarili) il protocollo e la legge di stabilità per l'anno 2021, consentono a tutti i Comuni di assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 (indipendentemente dal fatto che si tratti di spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio);

Con deliberazione di Giunta provinciale nr. 592 di data 16/04/2021 è stato approvato il documento "Disciplina per l'assunzione di personale comunale per l'anno 2021", che non modifica, per il Comune di Castello Tesino, la disciplina per l'assunzione di personale.

Per quanto riguarda le gestioni associate l'art. 6 della L.P. 23.12.2019 n. 13 ha abrogato l'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali che era previsto dagli artt. 9 bis e 9 ter della L.P. 3/2006, con l'obiettivo di recuperare il ruolo istituzionale dei singoli Comuni come soggetti di presidio territoriale e sociale e di valorizzarne l'autonomia decisionale e organizzativa nella scelta delle modalità di gestione dei servizi comunali. Il medesimo articolo prevede che a seguito dell'abrogazione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 bis continuano a operare, ferma restando la possibilità dei Comuni di modificarle o di recedere dalle stesse, anche in deroga a quanto previsto dalle convenzioni.

Il Piano di Miglioramento inizialmente fissato con delibere della Giunta Provinciale si è chiuso il 31.12.2019 ed è stato sostituito con l'obiettivo di "qualificazione della spesa", che sarà definito con una nuova deliberazione della Giunta Provinciale.

L'obiettivo di qualificazione della spesa è sospeso per tutto il 2021;

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso

Esaminato il contesto attuale in cui opera il Comune di Castello Tesino, si evidenzia quanto segue:

- a) il posto di segretario comunale di Castello Tesino risulta vacante, al pari di molti altri Comuni della provincia di Trento;
- b) il nuovo corso di abilitazione per Segretario comunale è stato bandito dalla P.A.T. nel 2020 e, a causa della pandemia Covid 19, presumibilmente, si concluderà alla fine del corrente anno;
- c) attualmente il Comune può contare su un segretario comunale "a scavalco";
- d) nella pianta organica, su 23 posti, vi sono sette posti vacanti (il segretario comunale e sei nella categoria C livello base);
- e) risultano, almeno parzialmente, scoperti il servizio bibliotecario, l'ufficio del personale, il servizio di custodia forestale, il servizio tecnico, l'ufficio di staff del sindaco.

Evidenziato che risulta vacante, o lo sarà a breve, personale di servizi con un solo addetto (tecnico, bibliotecario) con contestuale copertura a scavalco dell'unico dirigente presente nella pianta organica.

Rilevato che, al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa del Comune, vi è l'urgenza di attivare la procedura sostitutiva più veloce possibile.

Atteso che il Comune di Castello Tesino ha rispettato al 31.12.2019 l'obiettivo di riduzione della spesa, come rideterminato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1503 di data 10.08.2018.

Vista la deliberazione della Giunta comunale di data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la vigente pianta organica del personale dipendente del Comune di Castello Tesino;

Rilevato che l'Amministrazione comunale, dunque, alla luce di quanto sopra, intende approvare il Programma triennale del fabbisogno di personale, al fine di poter autonomamente assumere i necessari provvedimenti per dar seguito a quanto contenuto nel programma stesso e procedere alle previste assunzioni di personale.

In particolare il suddetto Programma prevede:

- l'assunzione mediante ricorso all'utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico di altri Enti in base ai criteri approvati con deliberazione di Giunta comunale nr.88/2020 o, in mancanza, tramite concorso pubblico per esami di:
 - a) 1 assistente amministrativo/contabile Categoria C livello base;
 - b) 1 assistente bibliotecario Categoria C, livello base;
 - c) 1 assistente tecnico Categoria C, livello base;
- sostituzione dei 2 custodi forestali Categoria C, livello base, nel rispetto della convenzione della gestione associata di custodia forestale.

Rilevato che la programmazione di dette assunzioni non determina il superamento della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2019.

Considerato che con deliberazioni n.5 e n.6 dd. 17.02.2020 il Consiglio Comunale ha deliberato il recesso consensuale da parte del Comune di Castello Tesino dalle convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle attività e dei compiti di cui all'allegato b) della L.p. n. 3/2006, così come modificata dalla L.p. n. 12/2014.

Visto ed esaminato lo schema del Programma triennale di fabbisogno di personale 2021-2023 come predisposto dall'Ufficio Segreteria.

Ritenuto lo schema Programma triennale di fabbisogno di personale 2021-2023 condivisibile e meritevole di approvazione.

Visto il Regolamento organico del personale dipendente vigente;

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico – economico 2016/2018 sottoscritto il 01 ottobre 2018.

Visto l'accordo di settore per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 01 ottobre 2018, del quale la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione nr. 110 dd. 11.10.2018.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 15 dd. 31.07.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Ritenuto che, in esecuzione della L.P. 9.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Rilevato che il presente atto non comporta alcun profilo contabile, e pertanto nell'istruttoria dello stesso non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, previsto degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Acquisito il seguente parere:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale Menguzzo Stefano"

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premesse esposte, il Programma triennale di fabbisogno di personale 2021-2023 nel testo predisposto dagli uffici comunali e costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ancorché materialmente non allegato.
2. Di trasmettere la presente al Segretario comunale per l'attivazione delle procedure necessarie a dar seguito a quanto previsto nel Piano.
3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 1;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

<p>La Sindaca <i>Graziella Menato</i></p>		<p>il Segretario Comunale a scavalco <i>dott. Stefano Menguzzo</i></p>
---	--	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.